



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0169/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0151/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente
Gaetano Berretta - Componente
Giammaria Camici - Componente
Daniela Nardo - Componente (Relatore)
Nicola Ruggiero - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 febbraio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17956/77pf25-26/GC/blp del 19 gennaio 2026 e depositato il 22 gennaio 2026, nei confronti del sig. Valerio Antonini e della società Trapani 1905 FC Srl, la seguente

DECISIONE

La fase istruttoria

Il Sig. Valerio Antonini, nella sua qualità di Amministratore Unico della società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L., in data 21 giugno 2025 ha pubblicato un "post" sul proprio personale account (@ValerioAntoPres) del social network X avente il seguente tenore *"Tutto bello. Purtroppo la vita reale è un'altra. Io ho investito decine di milioni e ho a che fare tutto il giorno con gentaglia...commercialisti trapanesi che mi hanno rubato soldi, mi hanno fatto prendere decisioni dandomi garanzie che sono costate 12 punti di penalizzazione..., segretari del Trapani Calcio delinquenti... Altro che abbassare i toni. Se lo faccio con questo sottobosco criminale siamo morti"*.

L'Ufficio di Segreteria della società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L. nella s.s. 2024/2025 era composto dai Sigg.ri Carlo Pace, quale Segretario Generale, e Nicola Buracchio, nella sua qualità di Segretario Sportivo.

All'epoca della pubblicazione del post risultava in esecuzione a carico del Sig. Antonini il provvedimento di mesi 6 di inibizione, giusta Decisione Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare n° 215/ 2024-2025 del 20.05.2025, confermata da successiva Decisione CFA n°120/2024 – 2025 del 20.06.2025.

A seguito della segnalazione, in data 18 luglio 2025 il procedimento è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale al n. 77pf25-26.

Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha acquisito vari documenti, nonché ha espletato vari atti di indagine, fra i quali sono stati ritenuti di particolare valenza dimostrativa:

- la copia delle due note con relativi allegati trasmesse all'Ufficio dalla Segreteria Generale della FIGC in data 17 luglio 2025;
- la copia del post pubblicato sull'account @ValerioAntoPres del social network X alle h.6:47 PM del giorno 21 giugno 2025;
- la copia dell'interrogazione AS400 sulla persona di Valerio Antonini e della società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L.;
- la copia Decisione Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n°215/ 2024-2025 del 20.05.2025 e Decisione CFA SU 120/2024 – 2025 del 20 giugno 2025.

All'esito dell'istruttoria, in data 22 luglio 2025, la Procura Federale ha notificato al Sig. Valerio Antonini e alla Società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L. la comunicazione di Conclusione delle Indagini.

In data 25 luglio 2025 il Sig. Valerio Antonini e la Società Trapani 1905 F.C. S.R.L., con missiva inviata via pec ai sensi dell'art. 123 C.G.S. sia alla Procura Federale che alla Procura Generale dello Sport in ordine ai fatti ascritti in relazione al procedimento – Prot. 2109/77pf25-26/GC, ha formulato istanza al fine di nominare quale difensore di fiducia l'Avv. Paolo Rodella e ha richiesto l'ostensione degli atti del procedimento nonché l'audizione, con e/o per il tramite del proprio legale di fiducia, per eventualmente valutare la sussistenza delle condizioni per convenire l'applicazione di una sanzione concordata ex art. 126 C.G.S.

La Procura Federale, con pec del 25 luglio 2025, ha accolto l'istanza di accesso formulata e per l'effetto ha trasmesso all'Avv. Rodella gli atti del procedimento rubricato n. 77pf25-26.

L'Accordo ex art. 126 C.G.S.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 29 luglio 2025 l'Avv. Rodella ha trasmesso le istanze ex art. 126 C.G.S. con le quali il Sig. Valerio Antonini ha proposto l'applicazione della sanzione dell'ammenda nella misura di euro 2.500,00 (risultante dalla sanzione base pari a euro 4.000,00, aumentata per l'aggravante ex art. 14, co. 1 lett. m) del C.G.S. nella misura di ulteriori euro 1.000,00 e diminuita nella misura della metà) e la Società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L. ha proposto la sanzione dell'ammenda pari a euro 1.500,00 (risultante dalla sanzione base pari a euro 3.000,00 diminuita nella misura della metà).

Con comunicazione prot. 3183/77pf25-26/GC/blp la Procura Federale ha ritualmente trasmesso alla Procura Generale dello Sport le predette richieste di applicazione della sanzione su richiesta prima del deferimento, la quale, con comunicazione Prot. 3674/SS 25-26 del 5 agosto 2025, ha rilevato l'insussistenza di qualsivoglia causa ostativa ai fini dell'accoglimento delle stesse.

Con comunicazione prot. 3871/77pf25-26/GC/blp del 6 agosto 2025 la Procura Federale ha prestato il consenso alle richieste di applicazione della sanzione ex art. 126 C.G.S. formulate dal Sig. Antonini e dalla Società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L.

Con comunicazione Prot. 3874 /77pf25-26/GC/blp la Procura Federale ha inviato al Presidente della F.I.G.C. copia dell'accordo per quanto di competenza, il quale non ha formulato osservazioni.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con Comunicato Ufficiale n. 103/AA, pubblicato il 25 agosto 2025, ha reso noto l'accordo raggiunto ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 C.G.S., comunicando, altresì, che il termine ultimo per il pagamento delle ammende sarebbe stato quello di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione dello stesso.

Con successivo Comunicato Ufficiale n. 309/AA, considerato l'infruttuoso decorso del termine per il pagamento delle ammende, è stata dichiarata la risoluzione dell'intervenuto accordo.

Il Deferimento

Con atto del 19 gennaio 2026, depositato il 22 gennaio 2026, la Procura Federale ha deferito:

"Il Sig. Valerio Antonini, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto Amministratore Unico della Società Trapani 1905 F.C. S.r.l., della violazione dell'art. 4 co. 1 del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del C.G.S., per aver lo stesso espresso pubblicamente giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione propri dei Sig.ri Carlo Pace e Nicola Burracchio nella propria qualità entrambi di componenti dell'Ufficio di Segreteria della società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L. nella s.s. 2024/2025 (segnatamente il primo ha rivestito la carica di Segretario Generale fino alla data del 01.02.2025 e il secondo quella di Segretario Sportivo fino alla data del 03.04.2025), mediante le seguenti frasi ed espressioni quali postate in data 21.06.25 sul proprio personale account (@ValerioAntoPres) del social network X: . Con l'aggravante ex art. 14 co. 1 lett. m) del C.G.S. per aver commesso l'infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare (all'epoca dei fatti risultava in esecuzione a carico dell'ANTONINI provvedimento di mesi 6 di inibizione giusta Decisione Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare n°215/ 2024-2025 del 20.05.2025 confermata da successiva Decisione CFA n°120/2024 – 2025 del 20.06.2025);"

- la "Società Trapani 1905 F.C. S.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva del sopra descritto comportamento posto in essere dal Sig. Valerio Antonini quale all'epoca dei fatti Amministratore Unico senza poteri di rappresentanza della Società."

In data 23 gennaio 2026 l'Avv. Rodella ha depositato la richiesta n. 263/TFN-2025-2026 di accesso al fascicolo presso il Tribunale Federale Nazionale, ritualmente accolta.

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l'udienza del 10 febbraio 2026, con memoria del 6 febbraio 2026 l'Avv. Rodella, in qualità di difensore dei deferiti, ha dedotto, in primo luogo, che il Sig. Antonini non avrebbe espresso pubblicamente giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione dei Sig.ri Carlo Pace e Nicola Burracchio, nella propria qualità entrambi di componenti dell'Ufficio di Segreteria della società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L. nella s.s. 2024/2025, in quanto il nome e cognome di questi ultimi non sarebbero mai stati pronunciati dagli stessi.

Inoltre, e in secondo luogo, il legale dei deferiti ha sostenuto che le parole pronunciate dai propri assistiti, e per cui è stato disposto il deferimento, non avrebbero la carica offensiva contestata, laddove correttamente intese a livello semantico, e costituirebbero, *inter alia*, legittimo esercizio del diritto di critica di cui all'art. 21 della Costituzione.

Pertanto, l'Avv. Rodella ha chiesto, in via principale, il rigetto di tutti gli addebiti mossi dalla Procura Federale a carico del Sig. Valerio Antonini e della Società Trapani 1905 F.C. S.r.l. e, per l'effetto, il proscioglimento dalle relative incolpazioni e, in via subordinata, l'applicazione della sanzione minima ritenuta applicabile secondo giustizia.

Il dibattimento

All'udienza del 10 febbraio 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, si sono collegati da remoto per la Procura Federale l'Avv. Enrico Liberati e l'Avv. Daniele Labianca.

È stato, altresì, presente l'Avv. Rodella in difesa della società Trapani 1905 F.C. S.r.l. e del sig. Valerio Antonini.

L'Avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, si è riportato integralmente all'atto di deferimento e ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- al sig. Valerio Antonini, euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda;
- alla società Trapani 1905 F.C. S.r.l., euro 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda.

L'Avv. Rodella, in rappresentanza dei deferiti, ha richiamato i contenuti della memoria difensiva depositata agli atti e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La decisione

Ritiene il Collegio che nel caso di specie risulta sufficientemente provato dalla Procura Federale quanto indicato in deferimento. Il Sig. Antonini Valerio, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto Amministratore Unico della società Trapani 1905 F.C. S.r.l., ha espresso pubblicamente giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione propri dei Sig.ri Carlo Pace e Nicola Buracchio, nella loro qualità di componenti dell'Ufficio di Segreteria della società Trapani 1905 F.C. S.R.L. nella s.s. 2024/2025, avendo postato in data 21.06.2025 sul proprio personale account (@ValerioAntoPres) del social network X delle espressioni inconfutabilmente offensive: “ *segretari del Trapani Calcio delinquenti... Altro che abbassare i toni. Se lo faccio con questo sottobosco criminale siamo morti*”.

La reputazione, che riceve tutela diretta e specifica nel codice penale nell'art. 595 (rubricato “ *diffamazione*”), è similmente presidiata dal C.G.S., che, oltre a stabilire, all'art. 4, comma 1, l'obbligo di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e l'obbligo di osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, all'art. 23, comma 1, fa divieto espresso di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.

Nel caso in esame il descritto comportamento ha determinato una evidente compromissione di quegli specifici doveri che fanno capo agli associati, ovverosia, di quelle regole comportamentali richiamate dall'art. 4, comma 1, del C.G.S. per come quest'ultimo risulta essere stato costantemente interpretato dalla giurisprudenza endo federale, che ha sancito il principio secondo il quale lo stesso rappresenta un canone generale di comportamento in sé specifico, tale da costituire in caso di sua violazione fattispecie disciplinarmente rilevante anche in via autonoma e configurabile in tutti quei casi nei quali soggetti appartenenti all'ordinamento federale pongano in essere comportamenti che violino i principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell'ordinamento sportivo (in tale senso, *ex multis*, Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV, decisione n. 66 del 22.12.2020; Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV, decisione n. 121 del 30.12.2021).

Le espressioni usate dai deferiti e per cui è stato effettuato il deferimento integrano anche la fattispecie disciplinare di cui all'art. 23, comma 1, del C.G.S., posto che, per un verso, è di immediata evidenza che l'espressione “ *segretari del Trapani Calcio delinquenti... Altro che abbassare i toni. Se lo faccio con questo sottobosco criminale siamo morti*” abbia una carica offensiva tale da ledere il prestigio e la reputazione propri dei Sig.ri Carlo Pace e Nicola Buracchio, nella propria ricordata qualità entrambi di componenti dell'Ufficio di Segreteria della società Trapani 1905 F.C. S.r.l. nella s.s. 2024/2025 e, per altro verso, la stessa abbia il carattere della pubblicità considerati i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione destinata a essere conosciuta o a poter essere conosciuta da più persone.

Le difese dei deferiti, secondo cui non potrebbe ritenersi integrata alcuna fattispecie disciplinare nel caso *de quo*, stante l'assenza di un esplicito richiamo nominativo, non sono meritevoli di accoglimento.

La diretta e immediata riconducibilità all'indirizzo anche dei due sopra indicati soggetti dell'espressione “ *segretari del Trapani Calcio delinquenti*” *rectius* la possibilità di riferire ai Sigg.ri Pace e Buracchio tale affermazione è facilmente e logicamente desumibile, in ragione del ruolo da entrambi costoro rivestito all'interno dell'Ufficio di Segreteria della società Trapani 1905 F.C. S.r.l. nel corso della s.s. 2024/2025, dalle circostanze narrate e dai riferimenti temporali presenti nel sopra indicato post contenente l'anzidetta censurata espressione.

La giurisprudenza penale è granitica nel ritenere che “ *In tema di diffamazione, ai fini dell'individuabilità dell'offeso, non occorre che l'offensore ne indichi espressamente il nome, ma e' sufficiente che l'offeso possa venire individuato ... in via deduttiva, tra una categoria di persone*” (Cass. pen., Sez. V, 5 giugno 2014, n. 23579) e che “ *essendo il reato di diffamazione configurabile in presenza di un'offesa alla reputazione di una persona determinata, esso può ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti individuati o individuabili (cfr. Sez. 5, n. 3809 del 28.11.2017, Rv. 272320) Pertanto, qualora l'espressione lesiva dell'altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, ad un novero di più persone, individuabili e individuate sulla base di indizi rivelatori, ciascuna di esse può ragionevolmente sentirsi destinataria di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato “de quo” (cfr. Sez. 5, n. 18249 del 28.3.2008, Rv. 239831)”* (Cass. pen., Sez. V, 8 aprile 2024, n. 14345).

Le difese dei deferiti sono infondate anche nella parte in cui viene ventilato il legittimo esercizio del diritto di critica di cui all'art. 21 della Costituzione.

Il divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 del C.G.S. non è assimilabile, *sic et simpliciter*, al reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., in quanto i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto, cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell'ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell'ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell'ordinamento sportivo



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

prescrivono in capo agli associati (CFA, Sez. un., decisione n. 14/CFA/2021-2022).

Sul punto si richiama la decisione delle Sezioni Unite n. 18/CFA/2021-2022, la quale ha stabilito che:

“In proposito, al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità”.

In altri termini, nell'esercizio del diritto di critica è necessario, soprattutto nell'ambito dell'ordinamento sportivo, l'utilizzo di una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione (decisione n. 111/CFA/2023-2024) e ciò vale maggiormente allorquando le dichiarazioni provengono da quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l'immagine e la voce nei rapporti esterni (decisione n. 184/TFNSD/2024-2025).

Applicando le suseposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, è lampante che sia stato travalicato il piano della critica consentita dacché le espressioni utilizzate attingono direttamente la personalità delle vittime, in particolar modo nel loro contesto professionale ed eccedono i limiti della continenza verbale, in quanto presentano un inequivoco carattere insolente e sono indicative di un atteggiamento di scarsa professionalità, riferito a soggetti rivestenti una carica pubblica e tali da ripercuotersi negativamente anche sull'organismo dallo stesso presieduto.

Le stesse, infatti, sono idonee a suscitare il convincimento che la società Trapani 1905 F.C. S.r.l. abbia avuto nella stagione sportiva 2024/2025 un Ufficio di Segreteria composto da soggetti poco seri ovvero “delinquenti” *id est* con l'attitudine a compiere atti illeciti (cfr. definizione della parola “delinquente” contenuta nel vocabolario della lingua italiana Treccani) in tal modo finendo per travalicare il limite della critica consentita e della continenza verbale e per ledere, come osservato, la reputazione personale, tra l'altro, dei Sig.ri Pace e Buracchio nella propria reciproca qualità di componenti entrambi nella stagione sportiva 2024/2025 dell'Ufficio di Segreteria del Trapani 1905 F.C. S.r.l.

Dal menzionato comportamento ascrivibile al Sig. Valerio Antonini nella propria qualità, all'epoca dei fatti, di Amministratore Unico con poteri di firma e rappresentanza del Trapani 1905 F.C. S.R.L. consegue, ex artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del C.G.S., la responsabilità diretta di quest'ultima società.

Con riferimento alla tipologia e alla quantificazione delle sanzioni irrogabili, occorre muovere dal fatto che il Sig. Antonini e la Società Trapani 1905 F.C. S.r.l. avessero in un primo momento siglato l'accordo ex art. 126 C.G.S. con la Procura Federale, in forza del quale il Sig. Antonini e la Società Trapani 1905 F.C. S.r.l. avrebbero dovuto rispettivamente pagare a titolo di ammenda euro 2.500,00 ed euro 1.500,00 e, in un successivo momento, non abbiano adempiuto allo stesso.

La Giurisprudenza anche di questo Tribunale ritiene che il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determini l'aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell'accordo raggiunto, in considerazione anche solo dell'aggravio del procedimento conseguente agli incombenti necessari alla sua riapertura e degli effetti dilatori provocati al tempestivo esercizio dell'azione disciplinare, valore condiviso da preservare (cfr. sul punto decisioni n.25/TFNSD2021-2022, n. 80/TFNSD-2021-2022, n. 07/CFA-2023/2024 e n. 50/CFA –2023-24).

Ai fini della sanzione da irrogare, dunque, aderendo alla richiesta della Procura, si ritiene che vadano maggiorate la sanzioni base concordate nel patteggiamento, senza che possa essere accolta la richiesta posta in via subordinata di applicazione della sanzione minima secondo giustizia, e che nella dosimetria della pena debba tenersi in debito conto il fatto che il Sig. Antonini non solo non abbia esercitato alcun diritto di critica, ma non abbia neanche provveduto a pubblicare rettifiche e/o smentite, sebbene le dichiarazioni fossero inconferibilmente “pubbliche”.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Valerio Antonini, euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda;
- alla società Trapani 1905 FC Srl, euro 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026.

IL RELATORE
Daniela Nardo

IL PRESIDENTE
Roberto Proietti

Depositato in data 21 febbraio 2026.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai